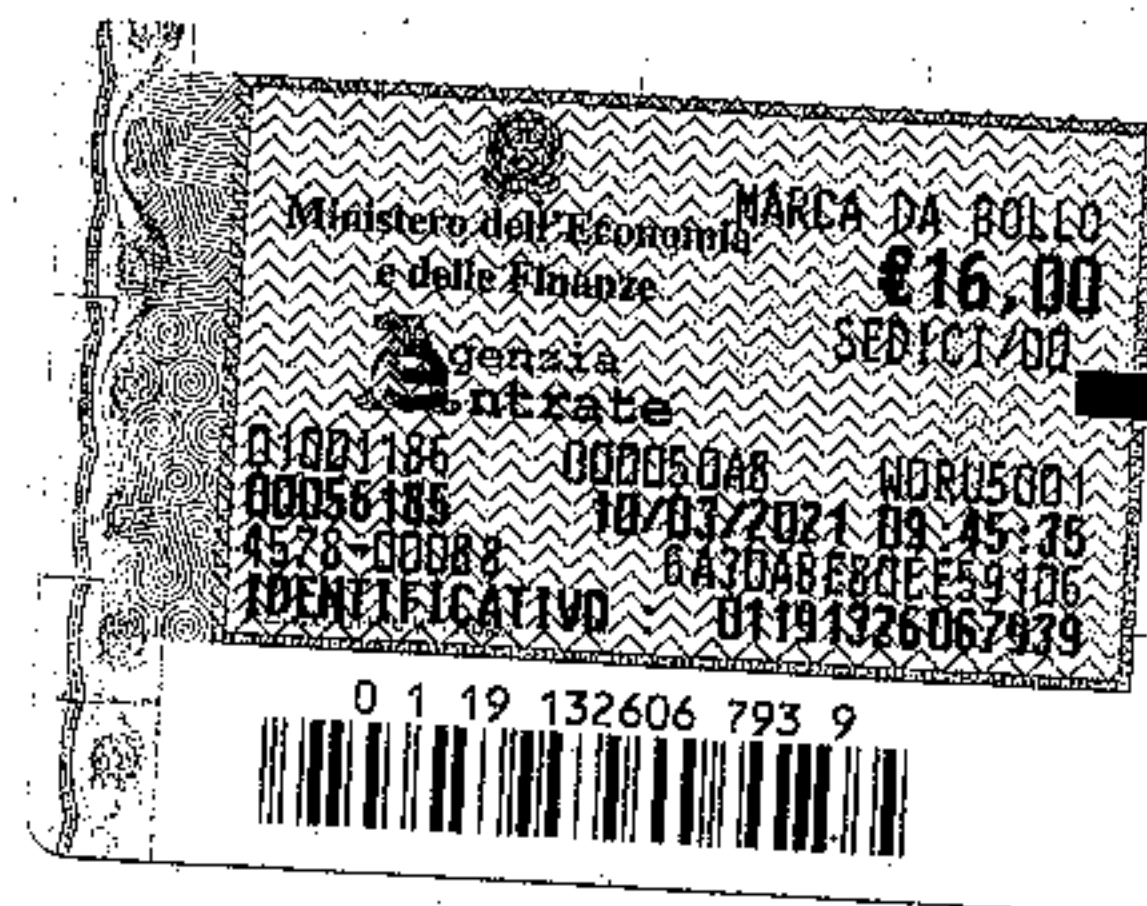


**ASSOCIAZIONE
A.P.A PROGETTO ANZIANI
VIA SETTIMIO MOBILIO 13/B -
SALERNO CF: 95156360653
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI**

giorno 10.03.2021



Il giorno 10.03.2021 , alle ore 19.00 in Salerno, presso la sede dell'associazione, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica denominazione
- Modifica Statutaria Aps e Runts;
- Delibera di ammissione nuovisoci;
- Mandato al presidente per Aps e Runts
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza il l Sig. Telese Gerardo

Il Presidente, avendo constatato:

- la presenta di tutti i soci;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig. Agnese Sbozza, la quale accetta

Si apre quindi la discussione assembleare sul primo punto posto all'ordine del giorno.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al primo punto posto all'ordine del giorno. L'assemblea ad unanimità esprime la volontà di voler modificare la denominazione dell'associazione da Associazione di Volontariato A.P.A Associazione Progetto anziani con la nuova denominazione ovvero APA associazione progetto anziani, dando mandato al presidente Telese per gli adempimenti del richiesti per norma, inoltre l'assemblea ad unanimità delibera le altre modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione quale Aps al registro regionale e conseguentemente al Runts.

Si passa poi alla discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno. Il presidente comunica all'assemblea, come previsto dall'art. dello statuto dell'associazione che il consiglio direttivo valutati i requisiti, la domanda di ammissione e la condivisione ed accettazione dei principi istitutivi e sociali, ispirativi dell'associazione, ha deliberato l'ammissione di n.

4 nuovi soci, pertanto a far data da oggi, nulla opponendo l'assemblea, faranno parte dell'associazione i nuovi soci.

Acconcia Elisa, nata a Salerno il 24.08.1972 ed ivi residente in via Vecchia casa di Roma 1;

Tanese Antonella nata a Napoli il 28.06.1962, residente in Salerno in via G. Margotta ri.8

Torraca Rosa, nata a Salerno il 10.03.1996, residente in Viale Sant'Agnese 9

Sabato Luana, nata a Salerno il 23.05.1978 ed ivi residente in viale Messina Nicola ri.1

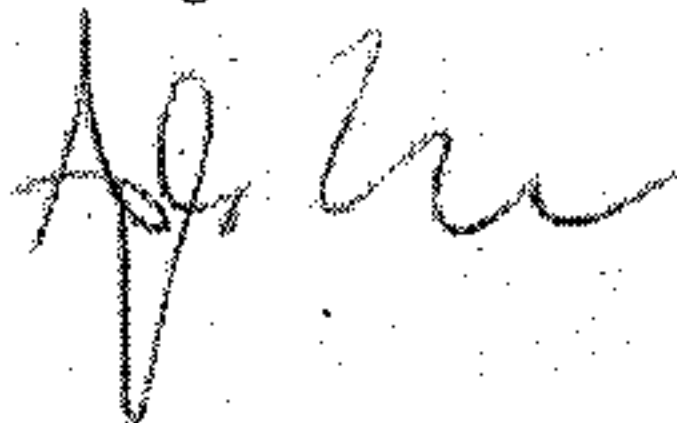
Il Presidente espone necessità ed opportunità dell'iscrizione dell'associazione al registro regionale delle Aps ed al Runt.

Terminata la discussione, considerato che l'associazione è dotata di tutti i requisiti morali, formali operativi e di scopo, caratterizzanti le associazioni di promozione sociale l'assemblea ad unanimità delibera ed approva la formazione in Aps e l'iscrizione ai relativi registri dando mandato al presidente Telese per ogni adempimento ed operazioni previsto dall'iter. Avendo esaurito tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto l'Assemblea alle ore 21:30 previa lettura, approvazione del presente verbale,

Salerno, 10.03.2021

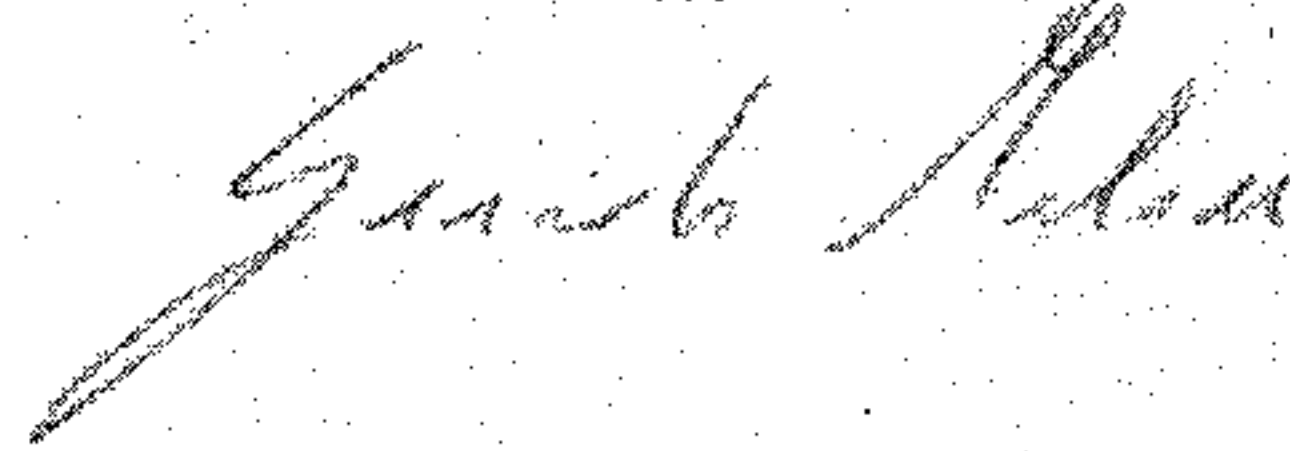
Il Consigliere

Angelo Telese



Il Presidente

Gerardo Telese



Il Segretario verbalizzante

Sbozza Agnese



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

A.P.A. ASSOCIAZIONE PROGETTO ANZIANI

ART.1 COSTITUZIONE

L'Associazione di promozione sociale denominata "A.P.A. ASSOCIAZIONE PROGETTO ANZIANI.", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale a sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'associazione intende avviare iter per qualifica di APS e utilizzerà tale acronimo soltanto ad iscrizione avvenuta presso il RUNTS. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'associazione prenderà la denominazione di Ets che accompagnerà il nome dell'associazione stessa. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è aconfessionale, apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3 SEDE

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Salerno, cap. 84122, prov. di Salerno, via Settimio Mobilio, n°13/B. L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Salerno, prov. di Salerno. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci. Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, ecc. ., possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5 FINALITÀ'

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale ed opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento: assistenza sociale, assistenza sanitaria, attività ricreativa, culturale. Con riguardo alle lettere b), c), d), q), r) ed u) dell'art. 5 comma 1 del CTS, Le attività svolte dall'associazione sono rese in favore di soggetti in condizioni di disagio psico-fisico, socio-economico-culturale, e/o in precarie condizioni di salute tanto al fine di realizzare ed offrire diverse forme di assistenza parametrata ai bisogni singoli di ciascun associato (quali solitudine, disagio, indigenza, malattia), con particolare attenzione all'assistenza nelle fasi di recupero dopo la dimissione dall'ospedale, anche fornendo assistenza socio sanitaria a domicilio per anziani, malati, diversamente abili e minori.

ART. 6 ATTIVITÀ SVOLTE E DESTINATARI

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge le seguenti attività: Assistenza domiciliare e ospedaliera, sia diurna che notturna, con utilizzo di personale specializzato O.S.A. e O.S.S. e di infermieri nell'ambito dell'assistenza assistenziale e geriatrico, coordinare attività di trasporto degli anziani sia con ambulanze allestite a norma di legge che con qualsiasi altro mezzo idoneo al trasporto, sollecitare, favorire e realizzare progetti volti ad offrire servizi, domiciliari, residenziali, diurni e notturni ai richiedenti in stato di bisogno secondo criteri di pluralismo, flessibilità ed integrazione, anche in collaborazione con altri enti sia privati che pubblici, promuovere attività culturali e ricreative e di reti sociali che sostengano le persone e le famiglie in situazioni di bisogno, contribuendo ad un progressivo miglioramento della loro qualità della vita; portare, con servizi tempestivi, anche

collaborando con i servizi sociali degli enti locali, aiuto concreto a persone anziane che siano comunque in difficoltà, nei limiti delle risorse, essere un sostegno operativo per le famiglie di persone anziane, in caso di temporaneo impedimento per gli stessi all'assistenza, occuparsi della gestione del tempo libero degli anziani, mediante l'organizzazione e la realizzazione di attività ludico-ricreative anche presso strutture idonee a tal fine, attivare qualsiasi attività per soddisfare i bisogni degli anziani nei limiti consentiti dalla legge. L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 7 VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 8 DIPENDENTI

L'associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 9 COLLABORATORI - LAVORO AUTONOMO

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 10 SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti Coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente. Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori". Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni. In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 30 (trenta) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione. Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

ART. 11 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni

riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. I soci minorenni fino al compimento della maggiore età potranno esercitare il diritto di voto per tramite di un socio delegato maggiorenne, parente o chi esercita la patria potestà sul minore. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12 OBBLIGHI DEI SOCI

soci devono: rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza; tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione; svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate; eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro; contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione; pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per: decesso; impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste; mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 8 (Otto) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna comunicazione; deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci"; rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito; espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni, per i danni immateriali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r.. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14 ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione: l'Assemblea generale degli iscritti; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario; il Collegio dei Revisori Contabili; il Collegio dei Probiviri. Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, ecc. vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori Contabili. La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e garanzia è di 3 (tre) anni rinnovabili.

ART. 15 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota

sociale annua di iscrizione. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

B) *PRESIDENZA*

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di fermarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) *CONVOCAZIONE*

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata; ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione; qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto. La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione, è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa". L'avviso di convocazione deve contenere: la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci; un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto; l'ordine del giorno:

D) *TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:*

1) ASSEMBLEA ORDINARIA, ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe". L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su: l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia;

gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro; la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni; l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza; l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n°15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato; l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 15 (quindici) giorni prima, onde

consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato; l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo; la determinazione dell'ammontare delle quote sociali

annue a carico dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almenoi 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su: le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; l'eventuale proroga della durata dell'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto,. Per le delibere in merito allo scioglimento dell'associazione e/o la messi in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 degli aventi diritto e delibera con la medesima maggioranza. Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne lavalidità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniquale volta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle richieste). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto consegnato a mano almeno n° 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo: eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente; delegare determinati compiti al Presidente; nominare il Segretario e il Tesoriere e le altre figure previste dall'organigramma; attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore; eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse; promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa; redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa; assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio; ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; elaborare il bilancio preventivo e consuntivo; deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di C 5.000 (cinquemila) euro , più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato; proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci; deferire al Collegio dei Probiviri i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta; (ovviamente se il Collegio dei probiviri è previsto). Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ART. 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

E' eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo. L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizz~~zzzz~~azione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il

Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti: convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sedesociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia; emanare i regolamenti interni degli organi sociali; verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma; rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti; effettuare pagamenti, eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;

in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi; stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 18 IL VICE-PRESIDENTE

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Vice — Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 19 IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo. Compiti del Segretario sono in particolare: l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione; la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi; l'intervento in Assemblea, la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci" la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione; la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute; l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

ART. 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss. cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio. In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti: verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri; controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale; verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario; verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali; verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; esprimere il proprio parere sui

bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea; redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo Scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili; indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART. 21 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il Collegio dei Probiviri è competente a esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra quest'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esamina attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell'associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di socio fino a n° 12 (dodici) mesi, la decadenza dalla qualità di socio per mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione per n° 2 (due) anni consecutivi ed infine l'estromissione dall'associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'associazione stessa; decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione; decidere sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'organizzazione di volontariato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

ART. 22 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di n° 3 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 23 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione; contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione; contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266; proventi derivanti da attività benefiche e sociali; ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 24 QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivo* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART. 25 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da: beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio; eventuali avanzi netti di gestione; donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto

previsto nella legge.

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'aiuto in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n° 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione. Mediante richiesta scritta o verbale indirizzata al consiglio direttivo e inottemperanza di quest'ultimo al collegio dei Revisori ogni socio può prendere visione e copia del bilancio consuntivo e sociale. Unitamente al Bilancio consuntivo, l'associazione provvederà a disporre anche il cosiddetto bilancio sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. L'organizzazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale. Quando sarà perfezionata l'iscrizione al Runt Il bilancio deve essere depositato presso il Runt entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 27 ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

ART. 28 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti i volontari, in conformità della L. 266/91, sono assicurati sia contro gli infortuni che per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie. L'organizzazione di volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 5 Comma 4 della L. 266/91, o comunque, una volta perfezionata l'iscrizione presso il Runts la scelta dell'ente beneficiario sarà soggetta al parere del Runts.

ART.30 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

Art.31 NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, ri° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n 460 e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato denominata "A.P.A. ASSOCIAZIONE PROGETTO ANZIANI.". L'associazione intende avviare iter per qualifica di APS e utilizzerà tale acronimo soltanto ad iscrizione avvenuta presso il Runts.

Salerno 10.03.2021

Il Presidente



Il Segretario

